

☐ DA NOTIFICARE - ☐ DA PUBBLICARE-

Marca da bollo

COMUNE DI AMATRICE

PROVINCIA DI RIETI

PRATICA EDILIZIA N. 126

ANNO: 2019

PROTOCOLLO 5145
DEL 31-03-2020

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 04(5052)

(D.P.R. n. 380 del 06/06/2001)

IL CAPOSETTORE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

- * **Vista** la richiesta di Permesso di Costruire presentata dalla Sig.ra **COCCIA Rosilde**, nata il 03/08/1948 a Montereale (AQ) – cod. fis. **CCCRLD49M43F595T** – nella qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Amatrice, catastalmente distinto al Fg. 59, part. 645 sub.3-4, acquisita al protocollo comunale il 19/11/2018 al n. 3722 riguardante il progetto per il **"Cambio d'uso senza opere" da residenziale a commerciale;**
- * **Accertato** che la sig.ra Sig.ra **COCCIA Rosilde**, nata il 03/08/1948 a Montereale (AQ) – cod. fis. **CCCRLD49M43F595T** ha titolo per ottenere il suddetto Permesso di Costruire nella qualità di **proprietaria**, come risulta dalla documentazione esibita, Atto di Compravendita del 27/12/1991 a firma del Segretario Comunale del Comune di Amatrice Dr. Salvatore Acquaviva, rep. 873/1991 registrato a Rieti il 14/01/1991 al n.229 Mod.I;
- * **Visto** il progetto redatto dall'Ing. Roberto Regni, nato a Perugia il 30/05/1958 - C.F. **RGNRRT58E30G478X** - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A-814;
- * **Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n.4 del 18/01/2020 con la quale è stata approvato l'art.35bis, norme transitorie in variazione del Regolamento Edilizio Comunale Vigente, che riporta : *"In deroga alle prescrizione del Regolamento stesso, e limitatamente ad un periodo temporale di 10 anni dalla pubblicazione della presente Deliberazione, è possibile l'utilizzo dell'edilizia preesistente al sisma agibile e/o riparata, per attività imprenditoriali ad uso pubblico, i cui piani terreni abbiano un'altezza minima di 2,55 metri, anziché un'altezza di 3,00 metri come previsto dal Regolamento. I permessi a costruire dovranno riportare esplicito richiamo alla deroga con contestuale impegno al ripristino della destinazione d'uso allo scadere del decimo anno"*;
- * **Vista** la - Dichiarazione del tecnico di conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie a firma dell'ing. Roberto Regni, nato a Perugia il 30/05/1958 - C.F. **RGNRRT58E30G478X** - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A-814;
- * **Viste** le leggi 17 agosto 1942, n° 1150, 6 agosto 1967, n° 765; 28 gennaio 1977, n° 10 e 28 febbraio 1985, n° 47, D. Lgvo. N. 380 del 6/06/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la L.R. n° 7 del 18/07/2017;
- * **Viste** le restanti disposizioni di legge, nazionali e regionali, i regolamenti e gli strumenti regolatori in materia di urbanistica, edilizia, igiene, polizia locale, sicurezza del lavoro, circolazione, nonché dei beni paesistico ambientali e monumentali;
- * **Vista** la Legge 9 gennaio 1989, n°13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n°62 ed il D.M. 14 giugno 1989, n°236, la Legge 30 marzo 1971, n°118, il D.P.R. 27 luglio 1996, n°503 e la Legge quadro 5 febbraio 1992 n°104 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- * **Visto** il D.M n.37/2008 sulla sicurezza degli impianti tecnici;

- * **Visto** il D.P.C.M. 1 marzo 1991 e la legge-quadro 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- * **Visto** il nuovo codice della strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 integrato e corretto con D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- * **Visto** il regolamento di esecuzione del codice della strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, integrato e corretto con D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147, e con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610;
- * **Visto** l'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, così come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche
- * **Considerato che** la destinazione d'uso per l'opera realizzata è la seguente: **Commerciale**;
- * **Dato atto che** l'opera di cui alla presente concessione rientra nei casi di Permesso di Costruire a titolo oneroso ai sensi degli artt. 16 e 17 del d.P.R. 380/01 e s.m.i.;
- * **Vista** la ricevuta di avvenuto versamento di € 1.905,23 (**euomillenoveventocinque/23**) con bollettino di CCP n. VCYL 00215 del 02/03/2020 **relative nello specifico al pagamento di: € 1.244,53 (euomilleducentoquarantaquattro/53)** per il Costo di Costruzione ed Oneri di Urbanizzazione ed € 660,70 (**euroseicentosessantasetta/70**) per il Costo della monetizzazione della superficie destinata a parcheggio;
- * **Vista** la ricevuta di avvenuto versamento di € 230,00 (**euroduecentotrenta/00**) per diritti di segreteria, tagliando postale n. VCYL 0115 del 09/10/2019 per € 70,00 e tagliando postale n. VCYL 0037 del 26/10/2019 per € 160,00 ;
- * **Visto** il Testo Unico delle disposizioni in materia edilizia n. 380/2001;
- * **Fatti salvi** i diritti di terzi;

CONCEDE

il presente Permesso di Costruire alla sig.ra **COCCIA Rosilde**, nata il 03/08/1948 a Montereale (AQ) – cod. fis. **CCCRLD49M43F595T** – nella qualità di proprietaria dell'immobile sito nel Comune di Amatrice, catastalmente distinto al Fg. 59, part. 645 sub.3-4, per il **"Cambio d'uso senza opere" da residenziale a commerciale**, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, di urbanistica, di igiene, di polizia locale, di circolazione, di sicurezza del lavoro ed in conformità al progetto presentato nonché alle prescrizioni sotto riportate e **fatti salvi i diritti di terzi**.

Si prende atto che il Direttore dei Lavori è Ing. Roberto Regni, nato a Perugia il 30/05/1958 - C.F. **RGNRRT58E30G478X** - iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia al n. A-814.

Si evidenzia che il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del presente titolo e comunque **non oltre 30/03/2021**; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dalla data di inizio dei lavori e comunque **non oltre il 30/03/2024**. Decorso tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga ai sensi dell'art. 15, co. 1, del d.P.R. 380/01 e s.m.i.

Entro 15 giorni dalla Comunicazione di Fine Lavori, in ottemperanza dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dovrà essere presentata la segnalazione di agibilità e la certificazione di conformità degli impianti con allegati schemi.

Per i lavori non ultimati entro il termine di validità dell'atto amministrativo dovrà essere richiesto un nuovo Permesso di Costruire per le parti dell'intervento non ultimate ed ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo, ha l'obbligo del rispetto di quanto previsto dall'art. 90 del d.Lgs 81/2008 e s.i.m.

I lavori dovranno essere eseguiti in conformità delle norme contenute nelle leggi vigenti in materia e nel Regolamento Edilizio, di Igiene e di Polizia Urbana, in conformità del progetto allegato e secondo le migliori regole dell'arte muraria, nonché sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni generali;

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il titolare del presente permesso deve presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo Permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 dello stesso D.P.R. 380/01.

PRESCRIZIONI GENERALI

- 1) I diritti dei terzi devono essere salvati, riservati e rispettati.
- 2) Dovranno essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971, n° 1086; al D.M. 27 luglio 1985 (G.U. 17 maggio 1986, n° 113 S.O.) ed alla circolare del Ministero ai lavori Pubblici 1° settembre 1987, n° 29010 (G.U. 11 settembre 1987, n° 212) e in particolare:
- 3) il concessionario dovrà presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere riportante l'attestato di avvenuto deposito presso l'ex ufficio del Genio Civile, onde ottenere l'abitabilità o agibilità.
- 4) In tutte le opere per le quali è richiesto un tecnico progettista, è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione lavori da parte di un tecnico iscritto al rispettivo albo professionale nei limiti di competenza.
- 5) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 6) Non è consentito ingombrare le vie o gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca, qualora il comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate, dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 7) Per gli allacci alle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti comunali, dovrà essere presentata dagli interessati regolare preventiva richiesta; i relativi lavori potranno essere iniziati solo dopo l'avvenuta autorizzazione comunale, previo versamento dei prescritti contributi regolamentari e delle eventuali cauzioni, a garanzia del ripristino delle proprietà comunali.
- Le cauzioni, versate al Comune per l'occupazione di suolo pubblico e per gli allacci idrico e fognario, saranno restituite a norma del regolamento, previo benessere dell'U.T.C. che accerterà l'avvenuta restituzione in ripristino dello stato delle proprietà comunali interessate.
- 8) Nel corso della costruzione dovranno adottarsi tutte le cautele (nell'osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e regolamentari) e tutte le precauzioni allo scopo di evitare incidenti e danni alle cose o alle persone e di ovviare, per quanto possibile, i disagi che i lavori possono arrecare ai terzi comunque interessati. L'impiego di mezzi d'opera rumorosi, o comunque molesti per la quiete e l'igiene pubblica, dovrà essere ridotto al tempo strettamente indispensabile e comunque limitato nell'orario stabilito dalle vigenti norme regolamentari.
- 9) Il concessionario, il Direttore dei lavori e l'esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 febbraio 1985 n° 47.
- L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 10) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio della autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 11) E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) Al D.M. 16 maggio 1987, n° 246, recante "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n° 148 del 27 giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendio;
 - b) al D.M. 20 novembre 1987 (G.U. n° 285 del 5 dicembre 1987, S.O.) recante "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla Legge 9 gennaio 1989, n° 13 come modificata dalla Legge 27 febbraio 1989, n° 62 ed al D.M. 14 giugno 1989, n° 236 (G.U. n° 145 del 23 giugno 1989 S.O.) recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati", nonché alla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104;
 - d) alla Legge 5 marzo 1990, n° 46 (G.U. n° 59 del 12 marzo 1990) recante "Norme per la sicurezza degli impianti", in particolare in conformità agli artt. 1,2,6,7,9,10,11 se e in quanto applicabili e al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992)
 - e) alla Legge 19 marzo 1990, n° 55 (G.U. n° 120 del 25 maggio 1990) recante "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi manifestazioni di pericolosità sociale", e successive modificazioni ed integrazioni; in particolare l'art. 7 comma 1° prevede che la P.A. prima di rilasciare le concessioni previste dall'art. 3 (fra cui anche le concessioni edilizie), deve acquisire apposita certificazione antimafia c/o la Prefettura competente, quando, sempre ai sensi dell'art. 3 della stessa Legge 55/90, il richiedente presenti la domanda di concessione ad edificare, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate.
 - f) al D.P.C.M. 1° marzo 1991 (G.U. n° 57 dell'8 marzo 1991), recante "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e alla legge 26 ottobre 1995 n. 447 (G.U. n. 254 del 30 ottobre 1995) "legge-quadro sull'inquinamento acustico; in particolare ai sensi dell'art. 5, la domanda per il rilascio di concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali di licenza od autorizzazione di esercizio di tali attività, deve contenere idonea documentazione di previsione di impatto acustico;
 - g) al D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277, il quale prescrive per l'interessato richiedente la concessione (datore di lavoro), che nel caso si debba demolire o rimuovere l'amianto presente nella struttura dell'edificio esistente sul quale si interviene con la presente concessione, si dovrà predisporre a trasmettere all'Ente Sanitario competente, il piano di lavoro per la bonifica dell'amianto stesso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 277/91 e delle ulteriori norme specifiche aventi attinenza in materia.
- 12) Prima dell'inizio dei lavori venga acquisita l'autorizzazione, qualora ne ricorra il caso, del Piano di Gestione di cui al D. Lgs. 152/2006 sull'utilizzo delle terre e rocce da scavo, secondo le linee guida D. G. R. 816/2006 e s.m.i..
- 13) Nell'attuazione dei lavori dovranno essere osservate le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:
 - a. i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
 - b. siano rispettate le destinazioni d'uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
 - c. depositare in cantiere, a disposizione degli organi di controllo, il presente Permesso di Costruire unitamente al progetto approvato sino all'avvenuta ultimazione dell'opera;
 - d. affiggere nel cantiere, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile contenente la indicazione del titolare del permesso, del progettista e direttore dei lavori, della ditta esecutrice delle opere, degli estremi del presente permesso, della tipologia dell'intervento e della data di inizio ed ultimazione dei lavori presunta.
- 14) Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere presentato:
 - Elenco delle ditte, con relativi dati identificativi, che eseguiranno le varie categorie dei lavori.
 - Per i lavoratori autonomi la verifica dell'idoneità tecnico professionale in relazione ai lavori da eseguire avverrà attraverso il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio

- Copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del D.Lgs 81/08 presentato all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti.
- Dichiarazione a cura del committente attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90 comma 9 lettera a) e b) del D.Lgs 81/2008.

15) Allo scadere del decimo anno a decorrere dal rilascio del presente Permesso di Costruire, dovrà essere ripristinata la destinazione d'uso originaria così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.4 del 18/01/2020 con la quale è stata approvato l'art.35bis.

Contestualmente all'inizio dei lavori dovrà essere presentata scheda con i dati necessari alla richiesta del DURC per tutte le ditte relative all'elenco delle categorie dei lavori.

Prima di procedere all'accatastamento dell'immobile e comunque contestualmente alla fine lavori dovrà essere presentata copia della richiesta di apposizione della numerazione civica presentata presso l'Ufficio Anagrafe in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 4 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223

Dovrà essere prodotto il modello ISTAT debitamente compilato.

In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo

L'esecuzione delle opere non rispondenti al progetto approvato e delle relative varianti autorizzate, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.

Si restituiscono un esemplare di ciascuno degli elaborati progettuali presentati muniti di visto.

VOLTURA



Il Capo Settore
(Ing. Romeo Amici)

**II CAPOSETTORE UFFICIO
TECNICO**

Il sottoscritto _____ dichiara di aver ritirato oggi ____/____/2020 l'originale del presente Permesso di Costruire con allegato progetto architettonico recante il visto dell'ufficio; di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio stesso è stato subordinato.

Con il ritiro del presente Permesso, la richiedente si impegna, per se ed i suoi eredi, al ripristino della destinazione d'uso allo scadere del decimo anno a decorrere dal ritiro della presente, così come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n.4 del 18/01/2020 con la quale è stata approvato l'art.35bis.

IL DICHIARANTE _____

(firma leggibile)